



## COMUNE DI PANTELLERIA

### **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### **Verbale n. 18 del 07.04.2021**

In data odierna, in videoconferenza, in ragione delle cautele da osservare per gli spostamenti, relativamente al timore del riesplodere del contagio da Covid-19 si è riunito, convocato per le vie brevi, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria, nominato con Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020 i.e., con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Piero Dott. Castelli – presidente	x	
Ezio Dott. Veneziano – componente	x	
Salvatore Rag. Palilla – componente	x	

#### **P R E M E S S O**

- Che tramite pec del 31.03.2021 prot. 0006403, è stata trasmessa la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”*;
- Che l’art.1 commi da 816 a 847 L. 27/12/2019 n. 160 istituisce e disciplina il Canone Unico di Concessione, autorizzazione o esposizione Pubblicitaria che sostituisce dal 01.01.2021 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- Che l’art. 1 comma 847 L. 27/12/2019 n. 160 abroga i capi I e II del D.Lgs 507 del 1993, nonché gli art. 62 e 63 del D.lgs n. 446 del 1997;
- Che l’art. 1 c. 817 della L. 160/2019 stabilisce che il canone dovrà essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dallo stesso, con possibilità di variare il gettito attraverso modifiche delle tariffe;

#### **C O N S I D E R A T O**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annoverano tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*



## TENUTO CONTO

- Che le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;
- Che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- Che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- Che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- Che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;
- Che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è composto da 72 articoli.

## VISTO

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  - a) l'articolo 174, che indica al comma 1 *“lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;*
  - b) l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e*

*degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;*

- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

#### **ESAMINATA**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

#### **ACQUISITI**

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso quanto sopra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente parere, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.*

I Revisori dei Conti

Dott. Piero Castelli

Dott. Ezio Veneziano

Rag. Salvatore Palilla

